



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 12
del 30/05/2022

Oggetto: RISCOSSIONE: ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE".

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:18** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO	Si	
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **10**
 Consiglieri assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Gian Paolo Lai, Michela Puddu, Tiziana Serrau, Enrico Deplano, Sergio Mura, Maurizio Deplano presenti nella sede comunale, mentre i Consiglieri Andrea Dino Puddu e Andrea Deplano ed il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.

Andrea Dino Puddu si collega in videoconferenza alle 18:19.

Maurizio Deplano entra nella sala alle 18:20.

Andrea Deplano si collega in videoconferenza alle 18:37.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

PREMESSO che l'art. 1 del D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

RICHIAMATO:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate – riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27.12.2019 recita: "Le attivita' di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni..... (omissis);

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata..... (omissis);

- l'art. 1, comma 789, della L. n. 160 del 27.12.2019, dispone che "I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814";
- l'art. 3, comma 4, del D.L. 183/2020, modificando il comma di cui sopra, stabilisce che "le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 giugno 2021", modificando la scadenza per l'adeguamento contrattuale;

PRESO ATTO che l'accertamento esecutivo si applica alle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, e che lo stesso non si applica alle entrate per sanzioni al codice della strada, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che l'introduzione nell'ordinamento, a decorrere dal 01.01.2020, dell'accertamento esecutivo ha fatto sì che, decorsi i termini per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale per le entrate tributarie, ovvero il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per le entrate patrimoniali, lo stesso divenga titolo esecutivo per la riscossione coattiva;

ATTESO che, a decorrere dall'anno 2020, la riscossione coattiva è caratterizzata dalla compresenza di procedimenti che richiedono l'emissione di ruoli e/o cartelle di pagamento, e di quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi per i quali, come previsto dall'art. 1, comma, non è necessaria l'emissione di nuovi atti di iscrizione a ruolo e/o emissione di cartelle di pagamento;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 16 del 31.07.2017 è stata affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, delle entrate sia tributarie che patrimoniali del comune di Ussassai;
- la delega delle funzioni e lo svolgimento delle attività affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione con la delibera di cui sopra, avviene in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, dal D. Lgs. n. 46 del 1999, dal D. Lgs. n. 112 del 1999 e dalle altre norme che disciplinano l'attività di riscossione coattiva a messo ruolo;

VALUTATA a tutt'oggi l'impossibilità di gestione diretta dell'attività di riscossione coattiva, data la complessità della materia e l'insufficienza delle risorse umane e strumentali a disposizione dell'Ente;

RICHIAMATI:

- L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 193 del 2016, ai sensi del quale “... *a decorrere dal 01/01/2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248...*”;
- L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, ai sensi del quale “...*L'Agenzia delle Entrate –Riscossione è autorizzata ad accedere ed utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.*”;
- L'art. 72-ter, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, ai sensi del quale “(...)...1 *'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*”;

VALUTATE, alla luce degli strumenti offerti all'Ente pubblico strumentale, le potenzialità e l'efficacia della riscossione coattiva gestita da Agenzia delle Entrate – Riscossione;

RITENUTO l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune ad Agenzia delle Entrate – Riscossione idoneo a fornire garanzia di competenza tecnica e di disponibilità di strumenti specifici tali da consentire l'efficacia della riscossione;

CONSIDERATO che in assenza di adeguamento dei contratti in essere alla data dello 01.01.2020, l'Ente è impossibilitato ad avvalersi delle prestazioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione per la riscossione coattiva degli accertamenti esecutivi introdotti dall'art.1, comma 792 della L. 160/2019 con decorrenza dal 01.01.2020;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento dell'affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione disposto con la deliberazione del C.C. n. 16 del 31.07.2017, ricomprensivo ora anche la riscossione coattiva conseguente all'emissione di accertamenti esecutivi per i quali non sia intervenuto pagamento spontaneo nei termini stabiliti dalla legge, divenendo titoli esecutivi idonei alla riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune di Ussassai;

VISTI:

- L'art. 2, comma 2, del D.L. 193/2016, il quale contempla, per gli enti locali, la possibilità di deliberare l'affidamento, al nuovo soggetto preposto alla riscossione, dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali a decorrere dal 01.07.2017;
- L'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale Tributi;

DATO ATTO che sulla proposta inerente la presente deliberazione è stato espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Amministrativa Sociale Tributi, l'alleato parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, l'allegato parere favorevole di regolarità contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto Comunale;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inherente la presente deliberazione e dopo aver accertato che nessun consigliere chiede d'intervenire, passare alle operazioni di voto.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si considera integralmente richiamata;

DI DISPORRE, in conformità a quanto disposto dall'art. , comma 789 della L. n. 160/2019, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva conseguente all'emissione di accertamenti esecutivi per i quali non sia intervenuto pagamento spontaneo nei termini stabiliti dalla legge, divenendo titoli esecutivi idonei alla riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune di Ussassai;

DI DARE ATTO che il presente affidamento resta valido fino a manifestazione espressa di differente volontà da parte dell'Amministrazione comunale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 25/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 25/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 03/06/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **03/06/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 03/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/06/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella